



# NEWSLETTER

Publicazione n.22 – Settembre 2020/III  
in convenzione con Confindustria Chieti-Pescara

**AGENZIA delle ENTRATE**

## PROROGA dei TERMINI di DECADENZA e di NOTIFICA degli ATTI TRIBUTARI

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
TORCELLO  
fa parte del Network



**WIN&CONSULTING**  
network - european business & wine solutions



in convenzione con



**CONFINDUSTRIA**  
CHIETI PESCARA

**AGENZIA delle ENTRATE**  
**PROROGA DEI TERMINI DI**  
**DECADENZA E DI NOTIFICA DEGLI**  
**ATTI TRIBUTARI**

*Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") ha rinviato ulteriormente (e differenziato) i termini previsti per l'emissione e per la notifica degli atti tributari da parte dell'Amministrazione finanziaria.*



Si delinea una sorta di **"doppio binario"** operativo; il quale prevede una differenziazione fra il momento in cui l'Ufficio compie le operazioni di **accertamento** (e l'emissione di eventuali atti imposables); e quello in cui avviene la **notifica** al contribuente degli atti medesimi.

Sul punto, è intervenuta la **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20 agosto** u.s.; attraverso la quale l'Ente ha fornito chiarimenti in merito.

Nello specifico, l'art. 157, c. 1, del D.L. n. 34/2020, operando una deroga agli

ordinari termini decadenziali, prevede che gli atti in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, debbano essere:

- emessi entro il 31 dicembre 2020;
- notificati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.

Rientrano nell'alveo di tale previsione:

- gli atti di accertamento;
- di contestazione;
- di irrogazione di sanzioni;
- di recupero dei crediti d'imposta e di liquidazione o di rettifica.

Ciò a condizione che non si tratti di atti contraddistinti dai caratteri di **"indifferibilità" ed "urgenza"** (si richiama a tal proposito il punto 3.10.1. della Circolare 25/E); per i quali non è prevista l'applicabilità di tali modalità di notifica "differita" al contribuente.

Al contempo, i c. 2 e 3 dell'art. 157 del D.L. 34/2020, operano un ulteriore differimento dei termini di decadenza; disponendo che la notifica delle cartelle di pagamento (conseguenti ad atti e comunicazioni elaborate sino al 31 dicembre 2020) debba essere rinviata al 2021.

Ed inoltre, si specifica che per **i residui mesi di quest'anno, non potranno essere notificati neanche i c.d. "avvisi bonari"**; a prescindere dalla circostanza per cui detti avvisi risultino essere in scadenza nel 2020 od in anni successivi.

Ciò sempre ad esclusione degli atti "indifferibili" ed "urgenti"; i quali, se non notificati nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, potrebbero

compromettere il recupero delle somme dovute all'Erario.

Il c. 3 dell'art. 157 del D.L. 34/2020, in particolare, prevede che i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nel **2021 vengano prorogati al 2022**; mentre, differisce al **2023** il termine di decadenza delle cartelle derivanti dalle attività di controllo formale delle dichiarazioni (in **scadenza al 31 dicembre 2022**).

La predetta Circolare specifica, in proposito, che il differimento di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, "non è da intendersi generalizzato"; in quanto, secondo l'interpretazione fornita dall'Agenza delle Entrate, ciò riguarderebbe **solo le dichiarazioni presentate in determinati anni** (si richiama a tal proposito il punto 3.10.3 della Circolare 25/E).



Il c. 5 dell'art. 157 del D.L. 34/2020, ai fini del controllo del rispetto dei termini come previsti nella previsione normativa suindicata, dispone che **gli originali di tutti gli atti suindicati, dovranno essere prodotti in formato digitale e dovranno essere sottoscritti dal**

**responsabile o da un suo delegato con firma digitale.**

Il contribuente dovrà, dunque, verificare la data di sottoscrizione digitale dell'atto; al fine di controllare l'effettivo rispetto dei termini di decadenza da parte dell'Agenza delle Entrate.

Inoltre, i medesimi atti imposables saranno ulteriormente controllati, durante la fase cd. di "emissione" attraverso **l'apposizione di un marker del registro protocollo**; il quale potrà essere utilizzato anche in caso di impossibilità di sottoscrizione digitale del documento originale (si veda il punto 3.10.6 della Circolare 25/E).



Con la segnatura del protocollo, dunque, sarà attestata:

- la provenienza del documento informatico;
- la data di creazione (opponibile ai terzi ed utile anche ai fini del controllo della validità dei certificati di firma elettronica);

**oltre ad essere assicurata l'archiviazione dell'atto** in un sistema di gestione documentale.

In conclusione, il c. 6 dell'art. 157 del D.L. 34/2020 demanda al **Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, con appositi provvedimenti, le modalità di attuazione delle predette previsioni normative; riguardanti le modalità e i termini di emissione e di notifica al contribuente degli atti impositivi.

Avv. **Daide Torcello**



Dott.ssa. **Ida Salerno**

